



**TRIBUNALE DI MONZA**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito nelle persone dei sigg. Magistrati:

- dott. Carlo Albanese	Presidente rel. est.
- dott. Andrea Canepa	giudice
- dott. Nicola Greco	giudice

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile sopra indicata proposta

**DA**

**FONDAZIONE DON LORENZO MILANI**, C.F. 94113460482, con sede a Vicchio (FI), via Barbiana n. 9, in persona del suo presidente, Agostino Burberi, elettivamente domiciliata in Milano, via Mascheroni n. 31 presso lo studio degli Avv.ti Pietro Ichino e Arcangelo Celi che la rappresentano e difendono come da procura posta in calce al ricorso ex art. 703 c.p.c. introduttivo della prima fase;

**RECLAMANTE**

**NEI CONFRONTI DI**

**SANDRA GESUALDI**, C.F. GSLSDR71H47D612D, residente in Campi Bisenzio, via G. Tesi n. 164, elettivamente domiciliata in Firenze, corso Italia n. 2 presso lo studio degli Avv.ti Mauro Giovannelli e Gabriele Aronica che la rappresentano e difendono come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nella fase di reclamo;

**RECLAMATA**

**E DI**

**CARLA CAROTTI**, C.F. CRTCL51L43L838I, residente in Calenzano (FI), via Renato Fucini n. 9, elettivamente domiciliata in Firenze, corso Italia n. 2 presso lo studio dell'Avv. Daniele Braccini che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nella fase di reclamo;

**RECLAMATA**

**Oggetto:** reclamo avverso decreto di rigetto del ricorso ex art. 703 c.p.c..

**ESPOSIZIONE IN FATTO**

Con ricorso depositato in data 9.2.2024 la Fondazione Don Lorenzo Milani ha frapposto reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 19.1.2024 con cui il Tribunale di Monza aveva dichiarato inammissibile, nonché rigettato nel merito, il ricorso proposto ai sensi degli artt. 1168, 1170 c.c. e 703 c.p.c. e volto ad ottenere, a carico di Sandra Gesualdi e Carla Carotti, la reintegrazione nel possesso del materiale archivistico ivi meglio descritto o, comunque, la cessazione dell'attività di turbativa e molestia nel possesso intrapresa nei propri confronti.



Il Giudice della prima fase aveva motivato sia l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che, alla luce della documentazione prodotta e delle allegazioni delle parti, non fosse affatto contestato che già dal mese di dicembre 2022 la ricorrente avesse acquisito la notizia dell'imminente uscita di una nuova edizione, aggiornata da Edizioni San Paolo, del libro "Lettere di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana" curata da Sandra Gesualdi, tant'è che aveva diffidato la Casa Editrice ad indicare chiaramente la titolarità dei documenti pubblicati in capo alla Fondazione Don Lorenzo Milani, sia il suo rigetto, rappresentando, da un lato, non essere stata raggiunta la prova di una situazione possessoria meritevole di tutela in epoca prossima allo spoglio e, dall'altro, la mancata adeguata dimostrazione di un'attività costituente molestia, *sub specie* di attentato pregiudizievole, non essendo stato il godimento della *res* da parte della ricorrente reso notevolmente più faticoso in ragione della condotta censurata nel ricorso introduttivo.

Nel proporvi reclamo l'originaria ricorrente ha censurato l'ordinanza *de qua* deducendo che, se era vero che la Fondazione avesse avuto notizia dell'imminente pubblicazione della nuova edizione della raccolta delle Lettere di don Lorenzo Milani nel mese di dicembre 2022, come d'altronde indicato a pag. 7 del ricorso introduttivo, la pubblicazione ad opera delle Edizioni San Paolo era avvenuta solo nel mese di febbraio 2023 e, ciò nonostante, anche considerando quale *dies a quo* il precedente mese di dicembre 2022, il termine annuale per l'esercizio dell'azione possessoria non avrebbe potuto ritenersi integralmente decorso al 22.11.2023, data in cui era stato depositato il ricorso introduttivo; quanto, poi, alla prova del possesso in epoca prossima al mese di dicembre, aveva prodotto ai documenti n. 4-5-6-7-8-9 tutti gli scritti pubblicati a decorrere dall'anno 2007 che attestavano che, seppur conservato presso l'abitazione di Michele Gesualdi per mere ragioni logistiche e di cortesia, l'archivio della documentazione "non didattica" fosse pacificamente sempre rimasto nella disponibilità materiale della Fondazione medesima, come ripetutamente riconosciuto da quest'ultimo, e, dopo la sua morte, anche dalla figlia Sandra, salvo che nell'ultima pubblicazione effettuata nel mese di febbraio 2023 a decorrere dalla quale si era per la prima volta manifestata un'interversione dell'*animus*, sicché nessuno dei due avrebbe potuto vantare una situazione di fatto diversa dalla mera detenzione.

Si sono costituite anche in questa fase entrambe le resistenti contestando la fondatezza del reclamo proposto per le medesime ragioni già dedotte nella prima fase, peraltro, integralmente avallate dal Tribunale, e chiedendone il rigetto stante, da un lato, l'ultra tardività dell'azione proposta e, dall'altro, l'insussistenza di una situazione possessoria giuridicamente tutelabile non avendo la Fondazione mai avuto né la detenzione né, tantomeno, il possesso della documentazione archivistica riportata nell'elenco prodotto al documento n. 13.

All'odierna udienza, previa discussione orale a cura di entrambe le parti, la causa è stata trattenuta in riserva e può essere decisa sulla scorta delle seguenti:

### **RAGIONI IN DIRITTO**

Ritiene il Tribunale che il reclamo proposto sia infondato, condividendosi in pieno le motivazioni che hanno indotto il giudice della prima fase a rigettare il ricorso proposto dalla Fondazione Don Lorenzo Milani ai sensi degli artt. 703 c.p.c. e 1168-1170 c.c..

Fermo restando che non è questa la sede per dirimere la questione, di natura esclusivamente petitoria, relativa alla proprietà dell'archivio "non didattico" composto in buona sostanza da lettere, fotografie e altra documentazione attinente al vissuto di don Lorenzo Milani (seppur se ne farà un breve accenno, solo ad *colorandam possessionem*, all'esito di questa trattazione) e, quindi, di conseguenza ai soggetti aventi titolo, esclusivo o concorrente, al relativo sfruttamento economico/patrimoniale, è dirimente ai fini del decidere quanto affermato nell'ordinanza reclamata in ordine al momento in cui, volendo seguire la tesi sostenuta dalla reclamante, si sarebbe manifestata l'attività, evidentemente imputabile alle odierne resistenti/reclamate, consistente nello spoglio o nella molestia del possesso dell'archivio documentale pacificamente "detenuto" da oltre



cinquant'anni da Michele Gesualdi, prima, e dalla figlia Sandra, successivamente, ovvero sia a decorrere dalla morte del padre.

Come, infatti, giustamente osservato a pagina 2 dell'ordinanza emessa a conclusione della prima fase, se possesso vi fosse mai stato in capo all'odierna reclamante, *il dies a quo* della c.d. *interversio possessionis* non avrebbe potuto di certo farsi risalire al mese di dicembre 2022, o a febbraio dell'anno successivo, ovvero sia allorquando venne pubblicata l'ultima edizione del libro "*Lettere di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana*" e nella cui prefazione Sandra Gesualdi avrebbe eliminato qualsivoglia collegamento tra la Fondazione ed il materiale archivistico recuperato e catalogato nel corso degli anni, bensì, casomai, al 5 maggio 2019, allorquando Carla Carotti, moglie di Michele Gesualdi, ed i suoi tre figli, Sandra, Daniele ed Emanuela Gesualdi, donarono alla medesima Fondazione "*un compendio di beni quasi tutti materiali didattici utilizzati negli anni '60 dalla Scuola di Barbiana che erano stati di proprietà di Michele e da loro ereditati*".

Ciò in quanto la donazione di tali beni, con esclusione, quindi, della rimanente ma non meno importante quota parte del materiale archivistico rimasto presso l'abitazione del *de cuius* per oltre cinquant'anni, manifestava chiaramente due cose che non avrebbero di certo potuto – né tanto meno dovuto – essere sottovalutate: da un lato, la convinzione (il c.d. *animus*) dei donanti di ritenersi proprietari esclusivi di tutto l'archivio, sia didattico che non, presente all'interno dell'immobile; dall'altro lato e conseguentemente, la permanenza di tale *animus* con riferimento a tutto l'archivio non "donato", che poi è quello oggetto del presente giudizio, accompagnato dalla detenzione materiale dei medesimi beni, il che avrebbe necessariamente presupposto un'opposizione da parte di chi, non solo da allora ma, quantomeno, dalla data della costituzione della Fondazione avvenuta nell'anno 2004, si riteneva, poco importa se legittimamente oppure no, proprietario/possessore dei medesimi beni.

E' non è affatto credibile che la Fondazione non fosse a propria volta consapevole dello spoglio o, comunque, della molestia del possesso già parecchio tempo prima dell'ultima pubblicazione delle lettere se si considera che, come si evince dalla mera lettura del documento n. 15 prodotto dalle reclamate nel corso della prima fase, addirittura nella seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione tenutasi in data 25.9.2021 era stata rifiutata la domanda di associazione avanzata dalla vedova Carotti con la seguente inequivocabile motivazione:

Esame e delibera sulle richieste pervenute come soci sostenitori

Burberi presenta le domande ricevute.

Umberto Pillonetto → approvato

Daniele Gabbrielli → approvato

Riccardo Campoli → approvato

Ivana Pescari → approvato

Carla Carotti → il presidente propone di non accoglierla perché ha barrato la riga in cui si dice di rispettare le delibere del cda e non vuole restituire i documenti della Fondazione che ha in casa.

Carla Carotti rifiutata  
come soci della fondazione  
per archivio

Anche Righini dice di non accoglierla

Gesualdi dice che così si spacca la Fondazione e propone di accettarla con riserva per la questione del rispetto delle delibere del cda.

Del Lungo dice che anche per collaborazioni pregresse è una personalità frizzante ma poi segue le direttive del gruppo. Propone di accettarla con riserva.

Seriacopi dice che è una persona divisiva e quindi vota no (compresa la delega di Carensi).

Bosi vota no perché dice che non crede nella Fondazione.

Cantini vota no.

Burberi vota no (compresa la delega di Toschi).

Gesualdi dice che se non si accetta la Fondazione va verso il pensiero unico e si fascistizza.

Il consiglio decide a maggioranza (7 contro 2) di non accettarla



Se già alla data 25.9.2021 era più che evidente alla Fondazione il rifiuto di Carla Carotti (e inevitabilmente anche della figlia Silvia) di consegnarle il materiale archivistico detenuto presso il proprio immobile, che, per inciso, non poteva che essere quello oggetto della presente azione possessoria stante l'avvenuto trasferimento ben due anni prima di tutto il materiale didattico utilizzato negli anni '60 dalla Scuola di Barbiana, al più entro un anno da tale ultima data avrebbe dovuto essere instaurato il presente procedimento possessorio, non essendo pertanto in alcun modo legittima la postergazione del *dies a quo* sino alla data dell'ultima pubblicazione.

Quanto appena esposto esimerebbe il Tribunale dal procedere all'esame del merito, se non fosse che anche sotto tale aspetto il reclamo è indiscutibilmente infondato e, per amore di verità, occorre darne atto.

Se è vero, infatti, che la Fondazione è stata costituita nell'anno 2004 e che giammai ha avuto la materiale detenzione di tale archivio, manca in atti ogni collegamento materiale pregresso con la *res*, neppure indicata quale facente parte del patrimonio costitutivo dell'ente, essendo il relativo collegamento desumibile unicamente, come peraltro ribadito in udienza anche dal legale della Fondazione, Avv. Pietro Ichino, che ha tenuto a leggere tutte le relative menzioni contenute nelle pubblicazioni precedenti e già prodotte nel corso della prima fase, da citazioni - anche riferibili allo stesso Michele Gesualdi e alla figlia Sandra - che, tuttavia e contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, non assurgono affatto a confessioni stragiudiziali nella misura in cui fanno generico ed atecnico riferimento ad un archivio la cui riconducibilità all'ente avrebbe dovuto essere contestualizzata rispetto alla sede in cui tali locuzioni sono state concretamente utilizzate.

Anzi, dai documenti prodotti in causa emerge l'esatto contrario se si considera, da un lato, che in data 8.2.1970 la madre di don Lorenzo Milani, Alice Milani Comparetti Weiss, anche a nome degli altri figli viventi, aveva ceduto a Michele Gesualdi il diritto di proprietà e di pubblicazione delle "Lettere" del figlio, all'epoca indicate nel numero di 123 (cfr. in tal senso il documento n. 6 prodotto dalle reclamanti), con conseguente trasferimento in capo allo stesso Gesualdi del diritto di pubblicarle con Mondadori nel 1970 (cfr. in tal senso il documento n. 7) e con San Paolo nelle ulteriori edizioni del 2007 (cfr. in tal senso il documento n. 8), e, dall'altro, che in data 25.5.2017, così potendosi chiudere il cerchio di una pretesa possessoria dai risvolti squisitamente petitori (che, per inciso, non v'è dubbio che saranno di qui a breve portati all'attenzione degli organi giurisdizionali competenti), Michele Gesualdi ha sottoscritto il seguente manoscritto documento n. 12, valido ed efficace sino a prova contraria che, peraltro, non è mai stata fornita nell'ambito del presente giudizio:

Valenzano 27/5/2012

Cara Sandra,  
Ti affido il mio archivio  
personale, curato il più a lungo  
possibile come archivio strettamente  
privato e riservato alla famiglia.  
balle  
michele





Affidamento, per così dire, alla figlia che è stato ribadito dal medesimo soggetto anche in data 16.1.2018, ovvero sia poco prima della morte, con le seguenti ulteriori locuzioni dattiloscritte evincibili dal documento n. 13, anche in tal caso riconducibili dal *de cuius* non essendo stata fornita in giudizio alcun indizio, tanto meno una vera e propria contraria, di una sottoscrizione apocrifa e/o, comunque, dell'invalidità per altra causa di tale documento:

#### Archivio Gesualdi

Lascio l'archivio di mia proprietà contenente materiali documentari e fotografici di don Lorenzo Milani a mia figlia Sandra affinché lo conservi, lo valorizzi e lo gestisca come da mie indicazioni.

Si tratta di un archivio privato e personale e come tale deve rimanere di proprietà della mia famiglia.

Essendo frutto di mie personali ricerche, lasciti e ritrovamenti durante tutta la vita non deve essere concesso a terzi.

Calenzano 16/1/2018

Michele Gesualdi



Insomma, è proprio l'insieme di tali elementi che induce il Tribunale a confermare integralmente l'ordinanza impugnata con conseguente rigetto del reclamo proposto e condanna della Fondazione alla rifusione delle spese di lite sostenute da entrambe le controparti, costrette a costituirsi nella presente fase di giudizio, il cui ammontare si liquidava come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (sulla scorta del valore indeterminabile a complessità bassa), come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio ed introduttiva del giudizio.

Da ultimo, in applicazione dell'art. 13 T.U. n. 115/2002, la parte soccombente va anche condannata a versare il doppio del contributo unificato corrisposto in sede di iscrizione a ruolo della causa di reclamo.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile in composizione collegiale, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- rigetta il reclamo proposto e, per l'effetto, condanna la Fondazione Don Lorenzo Milani, in persona del presidente p.t., a rifondere a Sandra Gesualdi e Carla Carotti le spese di lite sostenute nell'ambito della presente fase di giudizio che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in complessivi € 2.026,00, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto non detraibile, come per legge.

Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del 14.3.2024

Il Presidente rel. est.

Dott. Carlo Albanese

